

Oggetto: opposizione allo stato passivo – domanda di ammissione tardiva – proroga del termine di 12 mesi – particolare complessità della procedura-questioni

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. Massimo Ferro	Presidente relatore
Dott. Loredana Nazzicone	consigliere
Dott. Rosario Caiazzo	consigliere
Dott. Alberto Pazzi	consigliere
Dott. Luca Solaini	consigliere

R.G.N.
8510/2020
Cron.
Rep.
Ad. 28.9.2021

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

PANICOLA ANGELA PATRIZIA, rappr. e dif. dall'avv. Michele La Francesca (michele.lafrancesca@avvocatitrapani.legalmail.it), e così elett. dom., come da procura in calce dell'atto;

-ricorrente-

contro

Fallimento IAL Sicilia in persona del curatore fallimentare p.t., rappr. e dif. dall'avv. Mario Parisi (avvmarioparisi@pec.it), elett. dom.



presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fabio, in Roma, Via Vicenza n. 26, come da procura in calce dell'atto

-controricorrente-

per la cassazione del decreto Trib. Palermo 14/01/2020, n. 20/2020, in RG 7080/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 settembre 2021 dal Presidente Relatore Massimo Ferro.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Panicola Angela Patrizia impugna il decreto Trib. Palermo 14/01/2020, n. 20/2020, in RG 7080/2019 reiettivo della sua opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento IAL Sicilia con cui il giudice delegato aveva dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 101 l.f. della domanda di ammissione del suo credito, pari ad € 9.614,85 in privilegio ex art. 2751 *bis* n. 1 c.c., relativo all'indennità di mancato preavviso a seguito del licenziamento intimatole dalla Curatela;

2. il tribunale ha premesso che il giudice delegato non aveva ammesso il credito in considerazione della presentazione della relativa domanda di ammissione oltre il termine di dodici mesi dal deposito del stato passivo ex art. 101 l.f., nonostante la stessa opponente fosse a conoscenza dell'avvenuto fallimento, avendo presentato tempestivamente ulteriori domande di ammissione al passivo in relazione ad altri crediti; sicché, essendo decorso il termine di dodici mesi per la presentazione di domande di insinuazione e trattandosi di un credito da lavoro cui non è applicabile la sospensione feriale, il tribunale ha confermato la decisione del giudice delegato in punto di



inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'ulteriore credito, poiché depositata oltre il termine di cui all'art. 101 l.f.;

3. specificamente, il tribunale ha condiviso l'inammissibilità in quanto: a) non ha valutato come fondata la tesi prospettata dal ricorrente secondo la quale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16, co. 1, n. 4 e 101, co. 1 l.f., laddove il g.d., come nel caso di specie, provveda, in considerazione della particolare complessità della procedura, all'udienza di esame dello stato passivo oltre il termine di 120 giorni, opera automaticamente altresì la proroga tacita del termine per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo di cui all'art. 101, co. 1 l.f.; b) sulla base di un'interpretazione letterale della citata norma, è invece sempre necessario, ai fini della proroga del termine di presentazione della domanda da dodici a diciotto mesi dal deposito del progetto di stato passivo, un'espressa previsione in tal senso contenuta nella sentenza dichiarativa del fallimento, posto che il mancato rispetto del termine di 120 giorni per la fissazione dell'udienza non comporta alcuna conseguenza processuale né alcuna decadenza; c) la necessità di una proroga espressa non è scalfita dalla circostanza che a favore della particolare complessità della procedura, presupposto in presenza del quale può essere disposta la proroga a diciotto mesi del termine, deporrebbe nel caso di specie l'autorizzazione rilasciata dal g.d. al curatore di procedere al deposito frazionato del progetto di stato passivo.

4. il ricorso è su due motivi; ad esso resiste con controricorso il Fallimento IAL Sicilia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c., degli artt. 16 e 101 l.f. denunciando la mancata considerazione complessiva degli stessi alla luce della quale il



tribunale avrebbe dovuto ritenere operante, nel caso di specie, la proroga del termine di presentazione delle domande di insinuazione da dodici a diciotto mesi dal deposito del decreto di stato passivo e, dunque, ammettere il credito vantato in quanto tempestivamente insinuato in data 17 ottobre 2018; una lettura combinata dei due articoli avrebbe così legittimato un'operatività tacita della proroga del termine di cui all'art. 101 l.f. al ricorrere del medesimo presupposto della *particolare complessità della procedura* che l'art. 16 l.f. pone alla base della facoltà del giudice delegato di tenere l'udienza di esame dello stato passivo oltre il termine di 120 giorni ed entro quello di 180 giorni dal deposito della sentenza; nello specifico, stante l'identità di presupposto e la circostanza che l'art. 16 l.f. non richiede che il tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento debba prorogare espressamente il termine per la trasmissione delle domande tardive dei crediti, la proroga del termine di cui all'art. 16 l.f. implicherebbe automaticamente quella di cui all'art. 101 l.f.; avendo nel caso il tribunale fissato l'udienza di esame dello stato passivo il centoventiduesimo giorno successivo al deposito della sentenza, il termine di cui all'art. 101 l.f. sarebbe stato tacitamente prorogato a diciotto mesi, pur in assenza di una sua espressa previsione nella dichiarazione di fallimento;

2. il secondo motivo ha ad oggetto la violazione dell'art. 92 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3) c.p.c. per avere il decreto seguito il principio della soccombenza nella liquidazione delle spese legali, non considerando, come prescrive la norma violata, la «*assoluta novità della questione trattata*», ricorrente nella causa, con conseguente compensazione parziale o integrale delle spese di lite;

3. il ricorso è infondato; è sufficiente richiamare, a giustificazione del non accoglimento del ricorso, l'indirizzo giurisprudenziale sorto in seno ad una vicenda perfettamente sovrapponibile, per il quale «*in tema di ammissione allo stato passivo del fallimento, nella fissazione*



dell'adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dall'art. 16, comma 1, n. 4, l. fall. non può intendersi implicita l'estensione a diciotto mesi del termine per le insinuazioni tardive, ai sensi dell'art. 101, comma 1, l. fall., evocando le due norme altrettante distinte attività e postulando la seconda di esse la necessità di una proroga esplicita contenuta nella sentenza di fallimento e specificamente quantificata, senza alcun automatismo correlato con il rispetto del termine imposto dalla prima» (Cass. 16944/2021).

4. il secondo motivo di ricorso è in parte assorbito e per un profilo inammissibile; invero, il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall'art. 92, co. 2 c.p.c., rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 26912/2020, 11329/2019, Cass. 16944/2021, Cass. 24502/2017, Cass. 824/2017); il ricorso conclusivamente va respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono i presupposti per disporre il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.200, oltre a 100 euro per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a



quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2021

il Presidente

dott. Massimo Ferro

